



**Comune di San Giuliano Milanese**  
**Servizio Tributi**

**REGOLAMENTO PER  
L'ACCERTAMENTO DELLA TASSA  
RIFIUTI SOLIDI URBANI  
ANNI 2005 E PRECEDENTI**

Deliberazione di C.C. n. 9 del 01/03/2007

## ART. 1

### Accertamento, riscossione e contenzioso

1. Ai contribuenti che non hanno provveduto al pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani a seguito di specifica comunicazione inviata dal Comune per gli anni 2005 e precedenti, l'ufficio tributi notifica un avviso di accertamento entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.
2. Agli accertamenti in rettifica o d'Ufficio per omessa denuncia provvede l'Ufficio Tributi entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.**(art 1 comma 161 legge finanziaria 2007)**
3. Sulle somme dovute si applicano, fino al 31/12/2006, gli interessi stabiliti dalla legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza 1/1/2007 si applicano gli interessi al saggio legale su base annua maggiorati di 2,5 punti percentuali calcolati giornalmente.**(art. 1 comma 165 legge finanziaria 2007)**
4. Nei casi di mancato versamento delle somme accertate e liquidate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di SESSANTA giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento di cui al comma 1 e 2, l'ufficio provvede alla riscossione coattiva attraverso la procedura stabilita dal R.D. nr. 639/14.04.1910, o, in alternativa, la affida al concessionario del servizio di riscossione dei tributi con ruolo coattivo ai sensi del D.Lgs 507/93 art. 72.- non oltre il 31 dicembre del TERZO anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento e liquidazione è stato notificato al contribuente.**(art 1 comma 162/163 legge finanziaria 2007)**
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.**(art 1 comma 166 legge finanziaria 2007)**
6. Non si provvede al recupero coattivo delle somme per importi inferiori a € 20,00 comprensivi di sanzioni ed interessi.**(art. 1 comma 168 legge finanziaria 2007)**
7. Alla tassa di smaltimento rifiuti giornaliera si applicano le norme previste per la tassa smaltimento annuale in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni in quanto compatibili.

## ART.2

### Rimborsi

**(art. 1 commi 164/165 legge finanziaria 2007)**

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare si applicano, fino al 31/12/2006, gli interessi stabiliti dalla legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza 1/1/2007 si applicano gli interessi al saggio legale su base annua maggiorati di 2,5 punti percentuali calcolati giornalmente. L'ufficio tributi provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## Art. 3

### Norme transitorie e finali

La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è stata soppressa, nel 2006, in seguito all'istituzione della Tariffa di igiene ambientale.

Le norme previste agli artt. 1 e 2 si applicano pertanto ai rapporti ancora pendenti, per gli anni 2005 e precedenti.